



CH-3003 Bern, SECO/DA/TC/bsi

Direttiva

Destinatari : **Uffici cantonali del lavoro**
Casse di disoccupazione pubbliche e private

Luogo,
data : **Berna, 30 giugno 2021**

N. : **14**

Direttiva 2021/14: adeguamenti delle Prassi LADI

Gentili Signore, Egregi Signori,

la presente direttiva contiene una serie di semplificazioni della prassi di esecuzione per gestire l'incremento del lavoro provocato dalla fine delle normative speciali COVID, le numerose richieste di lavoro ridotto e il previsto aumento della disoccupazione e dei casi di insolvenza.

La direttiva, ove non altrimenti specificato, entra in vigore il 1° settembre 2020 e rimane valida fino a nuovo ordine. I numeri marginali che non figurano in questo documento rimangono invariati e validi a tutti gli effetti.

Tutti i contenuti della «Direttiva sulla pandemia» 2021/13 che rimangono validi al di là del suo periodo di validità sono stati presi in considerazione nei numeri marginali modificati e/o nuovi. Per domande vi invitiamo a contattare lo sportello centrale della coordinazione degli affari oppure, per domande tecniche di attuazione, i gruppi di supporto all'esecuzione. Sarà nostra premura dirigere le vostre richieste verso gli uffici competenti per darvi una risposta tempestiva.

Indice

1	<i>Principi generali</i>	2
2	<i>Prassi LADI ILR</i>	3
3	<i>Prassi LADI ID</i>	18
4	<i>Prassi LADI PML</i>	29
5	<i>Prassi LADI II</i>	30
6	<i>Prassi LADI RCCI</i>	33

1 *Principi generali*

Nei numeri marginali da A5 a A10 della Prassi LADI RCCI figurano i principi di riconsiderazione o revisione secondo l'articolo 53 LPGa, in particolare la procedura per le restituzioni.

Una riconsiderazione o revisione va effettuata soltanto se vi sono tutti i presupposti per farlo. Nelle situazioni in cui vi è motivo di dubitare della fondatezza dei criteri di restituzione, è preferibile astenersi da riconsiderazioni o revisioni. La regola di base è di evitare procedure giudiziarie che hanno poche possibilità di successo. Ciò vale in particolare anche per le procedure di restituzione delle casse.

2 Prassi LADI ILR

N.marg.	Formulazione valida fino al 31.08.2020	Formulazione valida dal 01.09.2020	Spiegazione
B7a		<p>Durante un termine quadro in corso, a partire dal 1° ottobre 2021 tutte le ore in esubero effettuate dai lavoratori negli ultimi 12 mesi prima di un'ulteriore riduzione dell'orario di lavoro devono nuovamente essere detratte dalla loro perdita di lavoro.</p> <p>Le ore in esubero accumulate <u>prima</u> dei periodi di conteggio da marzo 2020 a settembre 2021 (conteggio secondo l'ordinanza COVID-19 AD in procedura sommaria) e che non hanno dovuto essere dedotte da questi periodi di conteggio <u>non devono essere più considerate</u> neppure nei periodi di conteggio successivi a partire da ottobre 2021.</p> <p>La disposizione garantisce che lo scopo della deroga, secondo cui durante il periodo di validità dell'ordinanza COVID-19 le ore in esubero accumulate precedentemente non devono essere computate alle perdite di lavoro, non sia inficiato a posteriori.</p> <p>Dal 1° ottobre 2021, invece, vigono le regole reintrodotte per il computo delle ore in esubero prestate <u>durante o dopo</u> il periodo di conteggio conformemente all'ordinanza COVID-19 AD (cioè durante il periodo di validità della procedura sommaria) senza lavoro ridotto.</p> <p>Caso di studio 1: un'azienda conteggia l'ILR per il periodo maggio 2020 –maggio 2021. Le ore in esubero, che sono state prestate prima di maggio 2020, ossia prima dei periodi di conteggio secondo l'ordinanza COVID-19, non vengono dedotte dall'ILR. Da ottobre 2021 devono essere invece dedotte le ore in esubero prestate dai collaboratori a partire da ottobre 2020 nei mesi senza lavoro ridotto, cioè in questo caso da giugno 2021 a settembre 2021, e non ancora compensate.</p> <p>Caso di studio 2: un'azienda conteggia l'ILR a partire dal mese di ottobre 2021. A questo punto si apre un termine quadro per la riscossione della prestazione. Da marzo 2020 a settembre 2021, l'azienda non ha ricevuto alcun ILR. Le ore in esubero che sono state prestate negli ultimi 6 mesi prima dell'introduzione del lavoro ridotto devono essere dedotte (prassi LADI ILR B7).</p> <p>Caso di studio 3: un'azienda ha conteggiato l'ILR per il periodo novembre 2019 – gennaio 2020 e la conteggia nuovamente a partire da ottobre 2021. Il termine quadro per la riscossione della prestazione va da novembre 2019 a ottobre 2021. Da marzo 2020 a settembre 2021, l'azienda non ha ricevuto alcun ILR. De-</p>	<p>Ripreso da «Direttiva sulla pandemia» 2020/12</p> <p>Adeguamento ripreso dalla direttiva 2021/13</p>

N.marg.	Formulazione valida fino al 31.08.2020	Formulazione valida dal 01.09.2020	Spiegazione
		vono essere dedotte le ore in esubero effettuate al massimo negli ultimi 12 mesi dall'ultima perdita di lavoro in ottobre 2021 (prassi LADI ILR B8).	
B25a		<p>Hanno diritto di beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto anche i formatori incaricati della formazione degli apprendisti, ma soltanto per le ore per le quali la persona che impartisce la formazione sarebbe stata in lavoro ridotto, ma che ha invece utilizzato per formare l'apprendista.</p> <p>Lo scopo dell'ILR per i formatori è sostenere la formazione degli apprendisti e garantirne l'inquadramento. Per beneficiare dell'indennità l'azienda in lavoro ridotto deve dimostrare al momento del preannuncio che la formazione dell'apprendista è pregiudicata, che la presenza del formatore è necessaria per garantire l'inquadramento e la formazione dell'apprendista e che non vi è nessun'altra soluzione ragionevole (inquadramento da parte di altri collaboratori, spostamento dell'apprendista in un reparto che non ha il lavoro ridotto, adeguamento degli orari di lavoro, ecc.). Soltanto le persone titolari di un'autorizzazione a formare, rilasciata dal servizio cantonale della formazione professionale, possono beneficiare di questa indennità pur non avendo subito una perdita di lavoro. Invece non hanno diritto all'indennità le persone che ricoprono una funzione analoga a quella di datore di lavoro, anche se formano degli apprendisti.</p> <p>L'impresa deve inoltrare al servizio cantonale, insieme al preannuncio ILR, le informazioni riguardanti ogni formatore e ogni apprendista, nonché una stima del numero di ore necessarie per l'inquadramento dell'apprendista / degli apprendisti. Il servizio cantonale tiene conto dell'autonomia dell'apprendista (anno di formazione), delle sue ore di presenza effettiva in azienda e del previsto fabbisogno di ILR. Per le ore dedicate all'inquadramento degli apprendisti e che sono retribuite all'80% in virtù dell'ILR, anche se non ci sono perdite di lavoro da prendere in considerazione, l'azienda è tenuta a retribuire il formatore al 100% del suo reddito usuale.</p> <p>Il servizio cantonale verifica che la domanda sia plausibile e nella sua decisione stabilisce il numero di ore necessarie per formare gli apprendisti. Al momento del conteggio, quando l'impresa dichiarerà alla cassa di disoccupazione il tempo dedicato all'inquadramento degli apprendisti, il</p>	<p>Ripreso da «Direttiva sulla pandemia» 2020/12</p> <p>Adeguamento ripreso dalla direttiva 2021/01</p>

N.marg.	Formulazione valida fino al 31.08.2020	Formulazione valida dal 01.09.2020	Spiegazione
		<p>numero di ore non dovrà superare quello stabilito nella decisione del servizio cantonale.</p> <p>Le ore di inquadramento vengono dichiarate con un apposito allegato al modulo di domanda/conteggio, addizionate alle ore di predita di lavoro; il totale va inserito nel modulo di conteggio. La cassa di disoccupazione, se ritiene sproporzionato il numero di ore dichiarate, chiede una spiegazione all'impresa e sottopone eventualmente il caso al servizio cantonale, per decisione.</p>	
B25b		<p>Sono aventi diritto anche i frontalieri in caso di chiusura delle frontiere da parte delle autorità svizzere o dello Stato in cui risiedono.</p> <p>Un'azienda con diritto all'ILR ai sensi dell'art. 32 LADI può far valere tale diritto anche per i frontalieri.</p> <p>In particolare: le perdite di lavoro dovute a provvedimenti adottati dalle autorità che impediscono al lavoratore di recarsi sul luogo di lavoro sono coperte dall'art. 32 LADI relativo all'ILR in combinato disposto con l'art. 51 OADI. L'azienda interessata deve dimostrare che l'assenza dei frontalieri sul luogo di lavoro è riconducibile a un provvedimento delle autorità ai sensi dell'art. 51 OADI. Lo stesso vale nel caso in cui un Cantone decida di bloccare parte di una località o di una zona in base all'art. 21 della legge federale contro le malattie trasmissibili dell'essere umano del 18.12.1970 (Legge sulle epidemie, RS 818.101).</p>	Ripreso da «Direttiva sulla pandemia» 2020/12
C22	<p>Per l'annuncio e il conteggio dell'indennità per lavoro ridotto in seguito a perdite di clientela dovute a condizioni meteorologiche occorre utilizzare gli appositi moduli, ossia: [...]</p>	<p>Per l'annuncio e il conteggio dell'indennità per lavoro ridotto in seguito a perdite di clientela dovute a condizioni meteorologiche occorre utilizzare il servizio online o gli appositi moduli, ossia: [...] <i>Gli altri capoversi rimangono invariati.</i></p>	Applicabile non appena il conteggio dell'indennità per lavoro ridotto in seguito a perdite di clientela dovute a condizioni meteorologiche sarà integrato nel servizio online.
D6a	<p>In tempi di congiuntura favorevole i preannunci non possono essere respinti motivando il rifiuto unicamente con l'attuale situazione economica positiva. [...]</p>	<p>In tempi di congiuntura favorevole i preannunci non possono essere respinti motivando il rifiuto unicamente con l'attuale situazione economica positiva. [...]</p>	Provvisoriamente sospeso per tutta la durata della procedura semplificata di preannuncio ILR.
D6b	<p>Un periodo di recessione può essere sufficiente a porre un'azienda in una situazione di difficoltà. [...]</p>	<p>Un periodo di recessione può essere sufficiente a porre un'azienda in una situazione di difficoltà. [...]</p>	Al termine della procedura semplificata verrà ripristinata la regola precedente.

N.marg.	Formulazione valida fino al 31.08.2020	Formulazione valida dal 01.09.2020	Spiegazione
D8a		La perdita di lavoro può essere conteggiata se si verificano ritardi dovuti a interruzioni delle catene di approvvigionamento.	A causa delle misure contro il coronavirus adottate dalle autorità possono verificarsi ritardi nelle catene di approvvigionamento, in particolare internazionali, anche in altri Paesi. Questi ritardi vanno considerati eccezionali e dunque è lecito conteggiare una perdita di lavoro dovuta a ciò.
D27	<p>I lavoratori colpiti dal lavoro ridotto devono confermare il loro consenso per scritto mediante il modulo «Approvazione del lavoro ridotto», da trasmettere al servizio cantonale. Il datore di lavoro allega l'approvazione dei lavoratori interessati ad ogni preannuncio di lavoro ridotto.</p> <p>Spetta alla cassa verificare se questo presupposto del diritto all'indennità è adempiuto, in quanto tale verifica può essere effettuata soltanto dopo che il datore di lavoro ha fatto valere il suo diritto all'indennità (J1).</p> <p>Il consenso dei singoli lavoratori può essere confermato anche da un rappresentante designato dai lavoratori.</p>	I lavoratori colpiti dal lavoro ridotto devono confermare il loro consenso per scritto mediante il modulo «Rapporto sulle ore perse» da trasmettere alla CAD.	Consenso espresso sul modulo del rapporto; non è più necessario un modulo a parte. Il rapporto deve essere firmato dal collaboratore stesso. Scompare la competenza al riguardo dei rappresentanti dei lavoratori.
D35a		<p>Assenza d'obbligo di continuare a versare il salario</p> <p>In seguito alla decisione del Consiglio federale del 1° luglio 2020, dal 6 luglio 2020 è previsto l'obbligo di quarantena per le persone che entrano in Svizzera provenienti da determinate regioni¹.</p> <p>Secondo l'articolo 324a CO, il datore di lavoro è tenuto a continuare a pagare il salario se il lavoratore, per motivi inerenti alla sua persona (ad es. infortunio o malattia) e <u>senza sua colpa</u> è impedito di lavorare. Se il lavoratore si reca in una regione definita a rischio da parte delle autorità e al suo ritorno deve quindi mettersi in quarantena per 10 giorni, il datore di lavoro non è tenuto a continuare a pagare il salario poiché si tratta di un atto deliberato da parte del lavoratore (il criterio menzionato all'inizio «senza sua colpa» non è soddisfatto).</p>	Ripreso da «Direttiva sulla pandemia» 2021/01

¹ Elenco attualmente in vigore: <https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html> e <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20201948/index.html>

N.marg.	Formulazione valida fino al 31.08.2020	Formulazione valida dal 01.09.2020	Spiegazione
		<p>A partire dal 6 luglio 2020 vige la seguente disposizione: chi rientra in Svizzera provenendo da una regione a rischio deve rimanere in quarantena per 10 giorni, a prescindere che la persona sia partita/partita per tale regione prima o a partire dal 6 luglio 2020.</p> <p>Per il diritto alle prestazioni dell'AD (ILR) ciò significa concretamente: coloro che, a partire dal 6 luglio 2020, si recano in un Paese che al momento dell'entrata in Svizzera figura nell'elenco ufficiale delle regioni a rischio, non hanno diritto all'ILR per i 10 giorni della quarantena. Queste persone sono impediti di lavorare per colpa loro e non hanno diritto al proseguimento del pagamento del salario. La loro perdita di lavoro non deve essere considerata ai fini dell'ILR.</p> <p>Coloro che si sono recati in un Paese a rischio prima del 6 luglio 2020 e rientrano in Svizzera a partire dal 6 luglio 2020, quindi devono rimanere in quarantena per 10 giorni, possono aver diritto all'ILR se è stato ottenuto un certificato rilasciato da un medico o un'autorità. Lo stesso dicasi per le persone che si recano in una regione dichiarata a rischio solo dopo la loro partenza. In questi casi l'obbligo di continuare a pagare il salario da parte del datore di lavoro è tuttavia giuridicamente controverso. Resta da vedere quale sarà l'interpretazione dei giudici. Se il datore di lavoro non riconosce il diritto al proseguimento del pagamento del salario e non paga alcun salario per il periodo della quarantena, non deve essere corrisposta neppure l'ILR.</p>	
D35b		<p>Il n. marg. D35b si applica allo stesso modo alle persone assicurate che vengono messe in quarantena senza recarsi in una regione a rischio.</p> <p>Per le persone messe in quarantena senza colpa propria, l'azienda può addebitarle all'ILR, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il lavoro ridotto.</p> <p>Le persone che hanno causato la quarantena in seguito al loro comportamento (ad es. mancato rispetto delle regole di igiene e del distanziamento, partecipazione ad un</p>	Ripreso da «Direttiva sulla pandemia» 2021/01

N.marg.	Formulazione valida fino al 31.08.2020	Formulazione valida dal 01.09.2020	Spiegazione
		<p>evento con un numero di persone non autorizzate, contatto con una persona con la quale si sapeva che questa era notoriamente infetta) non hanno diritto al pagamento continuato del salario durante il periodo di quarantena. La perdita delle loro lavorative non deve essere presa in considerazione dall'ILR.</p> <p>Se, nonostante la quarantena, le persone interessate lavorano da casa (home office), prendono giorni di ferie o riducono le ore straordinarie, le aziende sono obbligate a continuare a pagare il loro salario, ma non vi è alcuna perdita di lavoro dovuta a motivi economici o a provvedimenti delle autorità e quindi nessun diritto all'ILR.</p>	
D38		<p>Organizzazioni non commerciali</p> <p>L'art. 31 LADI disciplina le condizioni per il diritto alla riscossione dell'ILR. Non si può escludere a priori che i lavoratori del settore pubblico, delle aziende parastatali o di associazioni private non abbiano alcun diritto all'indennità per lavoro ridotto. Lo status del datore di lavoro (diritto pubblico, associazione, cooperativa, fondazione ecc.) è irrilevante ai fini della questione, mentre al contrario è importante lo status contributivo del lavoratore. Per ogni singolo caso è necessario verificare se sussistono le condizioni per il diritto alla riscossione previste dall'articolo 31 LADI e se vi sia il rischio che il lavoratore interessato possa perdere il posto di lavoro. Se un'azienda o un'attività commerciale è tenuta a garantire lo svolgimento dell'attività a prescindere dalla situazione economica e dalle difficoltà economiche, e se le maggiori spese sostenute o le perdite generate sono coperte da fondi pubblici, di norma per i lavoratori interessati non esiste alcun rischio di licenziamento immediato. In questi casi la richiesta dell'ILR dovrebbe essere respinta.</p>	Ripreso da «Direttiva sulla pandemia» 2021/01

N.marg.	Formulazione valida fino al 31.08.2020	Formulazione valida dal 01.09.2020	Spiegazione
F4a		<p>I periodi di conteggio da marzo 2020 fino a marzo 2021 compreso non vengono computati per la durata massima di riscossione pari a quattro periodi di conteggio in caso di perdita lavorativa superiore all'85%.</p> <p>Caso di studio: un'azienda ha già rivendicato il lavoro ridotto con una perdita lavorativa del 90% a gennaio e febbraio 2020 e durante i periodi di conteggio da marzo ad agosto 2020 rivendica una perdita lavorativa del 100%. Da novembre 2020 a marzo 2021 l'azienda rivendica nuovamente una perdita lavorativa del 95%. A partire da aprile 2021, può ancora rivendicare una perdita lavorativa superiore all'85% per due periodi di conteggio.</p>	<p>Ordinanza COVID AD (RS 837.033), valida dal 01.09.2020 al 31.12.2022.</p> <p>Ripreso da «Direttiva sulla pandemia» 2020/12</p> <p>Adeguamento ripreso dalla direttiva 2021/01</p>
F5	<p>Se l'azienda presenta per la prima volta al servizio cantonale un preannuncio di lavoro ridotto, questo le attribuisce un numero tratto dal Registro delle imprese e degli stabilimenti dell'Ufficio federale di statistica (n. RIS) e, se l'indennità è chiesta per un settore d'esercizio, lo completa con un numero di settore. Grazie al numero RIS, la cassa può determinare esattamente il numero di periodi di conteggio utilizzati dall'azienda o dal settore d'esercizio.</p> <p>Il servizio cantonale riprende gli stessi numeri RIS e di settore d'esercizio per determinare l'indennità per interperie.</p>	<p>Se l'azienda presenta per la prima volta al servizio cantonale un preannuncio di lavoro ridotto, questo le attribuisce un numero tratto dal Registro delle imprese e degli stabilimenti dell'Ufficio federale di statistica (n. RIS) e, se l'indennità è chiesta per un settore d'esercizio, lo completa con un numero di settore. Grazie al numero RIS, la cassa può determinare esattamente il numero di periodi di conteggio utilizzati dall'azienda o dal settore d'esercizio.</p> <p>Non sono consentite decisioni con numero RIS provvisorio.</p> <p>Il servizio cantonale riprende gli stessi numeri RIS e di settore d'esercizio per determinare l'indennità per interperie.</p>	<p>Il dossier diventa più comprensibile ed è meno impegnativo se si rilasciano autorizzazioni e si effettuano conteggi soltanto con il numero RIS definitivo. Si evita così di sostituire i numeri RIS e di effettuare cambiamenti. I numeri provvisori sono inoltre una fonte di errori inutile, che così scompare.</p> <p>Non appena sarà stata realizzata la soluzione tecnica si potrà abolire il divieto dei numeri RIS provvisori.</p>
G1	<p>Il datore di lavoro è tenuto ad annunciare il lavoro ridotto al servizio cantonale mediante il modulo 716.300 «Preannuncio di lavoro ridotto». Il servizio cantonale può approvare il preannuncio soltanto se il datore di lavoro ha risposto in maniera dettagliata a tutte le domande del modulo.</p> <p>Se il datore di lavoro ha annunciato il lavoro ridotto per lettera o e-mail, il termine di preannuncio è considerato rispettato. Il servizio cantonale gli impartisce tuttavia un termine per l'inoltro del modulo ufficiale attirando la sua attenzione sulle conseguenze di un annuncio tardivo da parte sua (G6 segg.)</p>	<p>Il datore di lavoro è tenuto ad annunciare il lavoro ridotto al servizio cantonale mediante il modulo 716.300 «Preannuncio di lavoro ridotto» oppure attraverso il servizio online «Preannuncio di lavoro ridotto». Il servizio cantonale può approvare il preannuncio soltanto se il datore di lavoro ha risposto esaurientemente a tutte le domande del modulo.</p> <p>Se il datore di lavoro ha annunciato il lavoro ridotto per lettera, e-mail oppure attraverso il servizio online, il termine di preannuncio è considerato rispettato anche se non è stata data risposta a tutte le domande. Il servizio cantonale gli impartisce un termine per completare il preannuncio attirando la sua attenzione sulle conseguenze di un annuncio tardivo da parte sua (G6 segg.)</p>	<p>Notifica trasmessa via servizio online.</p>

N.marg.	Formulazione valida fino al 31.08.2020	Formulazione valida dal 01.09.2020	Spiegazione
G2	Il servizio cantonale competente per la trattazione dell'annuncio è quello del Cantone nel quale si trova l'azienda o il settore d'esercizio.	Il servizio cantonale competente per la trattazione dell'annuncio è quello del Cantone nel quale si trova l'azienda o il settore d'esercizio. Durante un termine quadro in corso le competenze per beneficiare della prestazione non vengono trasferite.	Durante la fase COVID la sede principale è stata autorizzata in via eccezionale a richiedere il lavoro ridotto anche per le divisioni/reparti situati in altri Cantoni. Questa competenza viene mantenuta anche durante il termine quadro attualmente in corso.
G6	<p>Il datore di lavoro deve inoltrare il preannuncio di lavoro ridotto al servizio cantonale almeno 10 giorni prima dell'inizio del lavoro ridotto. Si considera che tale termine è stato rispettato se il datore di lavoro consegna il preannuncio alla posta al più tardi il 10° giorno precedente il lavoro ridotto (art. 29 LPGA).</p> <p>Il termine di preannuncio per lavoro ridotto è eccezionalmente di 3 giorni se il datore di lavoro dimostra che il lavoro ridotto ha dovuto essere introdotto per circostanze improvvise ed imprevedibili, ad esempio in seguito all'annullamento di un mandato importante o all'insorgere di danni causati da forze naturali.</p> <p>Il lavoro ridotto può essere annunciato immediatamente prima del suo inizio, se necessario per telefono, qualora in un'azienda le possibilità di lavoro dipendano dall'entrata giornaliera delle ordinazioni e non si possa lavorare per la costituzione di riserve. Il datore di lavoro deve confermare l'annuncio telefonico senza indugio e per iscritto.</p> <p>Va osservato che il termine di annuncio in caso di perdite di clientela dovute alle condizioni meteorologiche è disciplinato in modo differente (C15 segg.)</p>	<p>Dal 01.01.2022</p> <p>Il datore di lavoro deve inoltrare il preannuncio di lavoro ridotto al servizio cantonale almeno 10 giorni prima dell'inizio del lavoro ridotto. Si considera che tale termine è stato rispettato se il datore di lavoro consegna il preannuncio alla posta oppure via e-mail o servizio online al più tardi il 10° giorno precedente il lavoro ridotto (art. 29 LPGA).</p> <p>[...]</p> <p><i>Gli altri capoversi rimangono invariati.</i></p>	<p>Notifica trasmessa via e-mail o servizio online</p> <p>Il termine di preannuncio è stato abolito fino al 31.12.2021</p>
G7a			<p>Ripreso da «Direttiva sulla pandemia» 2021/01</p> <p>Soppresso perché c'è alcun termine di preannuncio al 31.21.2021.</p>
G10	<p>Nel preannuncio il datore di lavoro deve indicare in particolare la perdita di lavoro percentuale prevista. Può accadere che, a causa delle fluttuazioni economiche, l'entità del lavoro ridotto sia in realtà più elevata o più contenuta del previsto.</p> <p>Se, nella sua decisione, il servizio cantonale non ha stabilito una percentuale massima per la perdita di lavoro computabile, la cassa deve versare l'indennità richiesta senza verificare se corrisponde alla riduzione preannunciata.</p>	<p>Nel preannuncio il datore di lavoro deve indicare in particolare la perdita di lavoro percentuale prevista. Può accadere che, a causa delle fluttuazioni economiche, l'entità del lavoro ridotto sia in realtà più elevata o più contenuta del previsto.</p>	<p>È praticamente impossibile per il servizio cantonale valutare la perdita di lavoro presunta.</p> <p>La CAD verifica il rispetto della regola dell'85%.</p>

N.marg.	Formulazione valida fino al 31.08.2020	Formulazione valida dal 01.09.2020	Spiegazione
	Se invece il servizio cantonale ha limitato la perdita di lavoro computabile a una determinata percentuale – come può essere il caso in presenza di ripetuto lavoro ridotto – la cassa può indennizzare la perdita di lavoro soltanto fino a concorrenza della percentuale stabilita.		
G15	<p>Quando la formulazione di alcuni presupposti del diritto all'indennità è “aperta”, l'autorità cantonale non è tenuta a un esame approfondito. Stando alla giurisprudenza, infatti, è lecito presupporre che siano adempiuti se nessun elemento concreto indica il contrario ⇒ presunzione.</p> <p>Per gli altri presupposti, invece, sono obbligatori accertamenti supplementari ⇒ esame approfondito.</p>	<p>Quando la formulazione di alcuni presupposti del diritto all'indennità è “aperta”, l'autorità cantonale non è tenuta a un esame approfondito. Stando alla giurisprudenza, infatti, è lecito presupporre che siano adempiuti se nessun elemento concreto indica il contrario.</p> <p>Una verifica dei seguenti punti è necessaria soltanto se vi sono dubbi concreti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro i posti di lavoro potranno essere conservati (art. 31 cpv. 1 lett. d LADI)? ⇒ Si può presumere che la perdita di lavoro sia temporanea se nessun elemento concreto indica il contrario. • La perdita di lavoro è dovuta a motivi economici ed è inevitabile (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI)? ⇒ La nozione di motivi economici comprende sia i motivi congiunturali che i motivi strutturali. Il servizio cantonale nega il diritto all'indennità per il fatto che la perdita di lavoro potrebbe essere evitata soltanto se può fondarsi su un numero sufficiente di motivi concreti e menzionare le misure appropriate che il datore di lavoro ha omesso di adottare. Il servizio cantonale parte dal presupposto che la perdita di lavoro sia dovuta a motivi economici e sia inevitabile 	<p>Formulazione più chiara dei punti che il servizio cantonale deve verificare nell'ambito della procedura di preannuncio.</p> <p>Si presuppone che i due punti in questione siano soddisfatti, ossia che il servizio cantonale abbia bisogno di chiarimenti soltanto se vi sono motivi sufficienti per credere che questa supposizione, nel caso concreto, sia erronea.</p> <p>Temporaneamente sospeso per la durata della procedura semplificata di preannuncio e della procedura sommaria per il conteggio di ILR.</p> <p>La nuova versione è applicabile non appena il preannuncio e il conteggio di ILR vengono nuovamente effettuate nella procedura ordinaria.</p>
G16	<p>Il servizio cantonale deve verificare in modo probante se l'azienda adempie i seguenti presupposti del diritto all'indennità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro i posti di lavoro potranno essere conservati (art. 31 cpv. 1 lett. d LADI)? Si può presumere che la perdita di lavoro sia temporanea se nessun elemento concreto indica il contrario ⇒ presunzione. 	<p>Per quanto riguarda i seguenti presupposti, non si può presumere che siano soddisfatti, per cui è necessario un esame approfondito :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La perdita di lavoro è riconducibile a provvedimenti delle autorità, a perdite di clientela dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro? (art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con gli art. 51 e 51a OADI)? ⇒ La perdita di lavoro per uno dei suddetti motivi deve essere di natura straordinaria, ossia non rientrare 	<p>Formulazione più chiara dei punti che il servizio cantonale deve verificare in modo vincolante nell'ambito della procedura di preannuncio.</p> <p>Provvisoriamente sospeso per tutta la durata della procedura semplificata di preannuncio ILR.</p> <p>La nuova versione G16 è applicabile non appena i preannunci ILR si svolgeranno di nuovo secondo la procedura ordinaria.</p>

N.marg.	Formulazione valida fino al 31.08.2020	Formulazione valida dal 01.09.2020	Spiegazione
	<ul style="list-style-type: none"> • La perdita di lavoro è dovuta a motivi economici ed è inevitabile (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI)? La nozione di motivi economici comprende sia i motivi congiunturali che i motivi strutturali. Il servizio cantonale nega il diritto all'indennità per il fatto che la perdita di lavoro potrebbe essere evitata soltanto se può fondarsi su un numero sufficiente di motivi concreti e menzionare le misure appropriate che il datore di lavoro ha omesso di adottare. Il servizio cantonale parte dal presupposto che la perdita di lavoro sia dovuta a motivi economici e sia inevitabile ⇒ presunzione. • La perdita di lavoro è riconducibile a provvedimenti delle autorità, a perdite di clientela dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro? (art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con gli art. 51 e 51a OADI)? La perdita di lavoro per uno dei suddetti motivi deve essere di natura straordinaria, ossia non rientrare nella sfera normale del rischio aziendale e non essere usuale nel ramo, nella professione o nell'azienda ⇒ esame approfondito. • Il settore d'esercizio può essere parificato a un'azienda (art. 32 cpv. 4 LADI in combinato disposto con l'art. 52 OADI)? Il servizio cantonale si basa, caso per caso, sulla struttura organizzativa dell'azienda ⇒ esame approfondito. • La perdita di lavoro dovuta a motivi economici rientra nella sfera normale del rischio aziendale o è usuale nel ramo, nella professione o nell'azienda (art. 33 cpv. 1 lett. a e b LADI)? Il servizio cantonale verifica in modo approfondito, caso per caso, basandosi sulla situazione specifica dell'azienda, se la perdita di lavoro rientra nella sfera normale del rischio aziendale o se è usuale nel ramo, nella professione o nell'azienda ⇒ esame approfondito. • La perdita di lavoro è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda (art. 33 cpv. 1 lett. f LADI)? ⇒ esame approfondito. • La perdita di lavoro è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione (art. 33 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l'art. 54a OADI)? Il servizio cantonale verifica se nel ramo in questione, 	<p>nella sfera normale del rischio aziendale e non essere usuale nel ramo, nella professione o nell'azienda.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il settore d'esercizio può essere parificato a un'azienda (art. 32 cpv. 4 LADI in combinato disposto con l'art. 52 OADI)? ⇒ Il servizio cantonale si basa, caso per caso, sulla struttura organizzativa dell'azienda. • La perdita di lavoro dovuta a motivi economici rientra nella sfera normale del rischio aziendale o è usuale nel ramo, nella professione o nell'azienda (art. 33 cpv. 1 lett. a e b LADI)? ⇒ Il servizio cantonale verifica in modo approfondito, caso per caso, basandosi sulla situazione specifica dell'azienda, se la perdita di lavoro rientra nella sfera normale del rischio aziendale o se è usuale nel ramo, nella professione o nell'azienda. • La perdita di lavoro è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda (art. 33 cpv. 1 lett. f LADI)?. • La perdita di lavoro è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione (art. 33 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l'art. 54a OADI)? ⇒ Il servizio cantonale verifica se nel ramo in questione, nel periodo in cui il datore di lavoro chiede l'indennità per lavoro ridotto, sono usuali oscillazioni stagionali del grado di occupazione. In caso affermativo, formula nella sua decisione una corrispondente riserva. • Il datore di lavoro ha annunciato il lavoro ridotto rispettando il termine di preannuncio (art. 36 cpv. 1 LADI in combinato disposto con l'art. 58 OADI)? ⇒ Il termine di preannuncio è un termine di perenzione. Se il datore di lavoro inoltra il preannuncio tardivamente, la perdita di lavoro è computabile soltanto a decorrere dalla scadenza del termine di preannuncio. 	

N.marg.	Formulazione valida fino al 31.08.2020	Formulazione valida dal 01.09.2020	Spiegazione
	<p>nel periodo in cui il datore di lavoro chiede l'indennità per lavoro ridotto, sono usuali oscillazioni stagionali del grado di occupazione. In caso affermativo, formula nella sua decisione una corrispondente riserva ⇒ esame approfondito.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il datore di lavoro ha annunciato il lavoro ridotto rispettando il termine di preannuncio (art. 36 cpv. 1 LADI in combinato disposto con l'art. 58 OADI)? Il termine di preannuncio è un termine di perenzione. Se il datore di lavoro inoltra il preannuncio tardivamente, la perdita di lavoro è computabile soltanto a decorrere dalla scadenza del termine di preannuncio ⇒ esame approfondito 		
I3a		<p>Per le aziende, il cui preannuncio di lavoro ridotto è stato autorizzato solo dopo la scadenza del termine di tre mesi per l'inoltro della richiesta e del conteggio, si applica quanto segue:</p> <p>alla luce delle disposizioni legali vigenti non è possibile prospettare una soluzione di carattere generale. Le casse di disoccupazione competenti devono verificare caso per caso se in applicazione dell'articolo 27 LPGa (violazione dell'obbligo di informazione e consulenza da parte dell'amministrazione) possa essere fatta un'eccezione. Nei casi in cui le premesse sono soddisfatte, le aziende interessate possono in via eccezionale ottenere un diritto che non è contemplato dalla legge.</p> <p>A questo proposito esiste una decisione del Tribunale federale [DTF 131 V 472]: in applicazione del principio di buona fede che tutela il cittadino nella sua legittima fiducia nel corretto comportamento delle autorità, le informazioni erronee fornite dalle autorità amministrative possono a determinate condizioni giustificare un trattamento del richiedente in deroga al diritto materiale vigente. Secondo la giurisprudenza e la dottrina prevalenti cioè avviene:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. se in una specifica situazione l'autorità ha agito con riferimento a una determinata persona; 2. se spettava all'autorità fornire l'informazione corrispondente o se il richiedente aveva giustificati motivi di supporto; 	Ripreso da «Direttiva sulla pandemia» 2021/01

N.marg.	Formulazione valida fino al 31.08.2020	Formulazione valida dal 01.09.2020	Spiegazione
		<p>3. se la persona non era nelle condizioni di riconoscere spontaneamente l'inesattezza dell'informazione ricevuta;</p> <p>4. se, confidando nella correttezza dell'informazione ricevuta, la persona ha adottato provvedimenti che non possono essere revocati senza subire svantaggi;</p> <p>5. se dal momento in cui l'informazione è stata fornita l'ordinamento giuridico vigente non è cambiato.</p> <p>Nei casi in questione non si tratta in senso stretto di un'informazione erronea fornita da un'unità amministrativa, bensì dell'evasione tardiva delle richieste di lavoro ridotto.</p> <p>Le premesse da 1 a 4 possono essere considerate soddisfatte per le aziende che non hanno mai richiesto lo strumento dell'indennità per lavoro ridotto prima d'ora, perché si tratta dell'evasione di una richiesta concreta da parte del servizio cantonale, perché l'azienda non poteva sapere che i ritardi da parte delle autorità potessero comportare la perdita di determinati diritti e perché, in assenza di un'autorizzazione, l'azienda non ha potuto presentare i relativi conteggi.</p> <p>Per le aziende che hanno già richiesto l'ILR in passato, la premessa numero 3 non è invece soddisfatta. Tali aziende sanno infatti che i conteggi vanno inoltrati entro un termine di tre mesi e dovrebbero conoscere le conseguenze in caso di mancata presentazione degli stessi.</p> <p>La premessa numero 5 è soddisfatta perché, relativamente ai termini per far valere il diritto all'ILR, l'ordinamento giuridico vigente non è cambiato.</p> <p>Analogamente alla prassi LADI ILR 17, la cassa di disoccupazione può fissare un termine adeguato per presentare la documentazione di conteggio completa, che non può però superare i tre mesi dall'ottenimento dell'autorizzazione. In questo modo rimane garantita la possibilità di un accertamento dei fatti.</p>	

N.marg.	Formulazione valida fino al 31.08.2020	Formulazione valida dal 01.09.2020	Spiegazione
I4	<p>La cassa esige da un datore che chiede l'indennità per la prima volta nell'anno civile di fornirle e/o indicarle</p> <ul style="list-style-type: none"> • il tempo di lavoro contrattuale, • le ore da compensare in anticipo o da recuperare e le date di compensazione, • il regolamento dell'orario flessibile dell'azienda, • la lista degli orari, dei giorni liberi e dei giorni di vacanza pagati, • la lista dei salari, compresi gli assegni contrattuali periodici, • un estratto del registro di commercio nel caso di società anonime o di società a garanzia limitata, • la lista delle ore in esubero effettuate da ogni lavoratore durante gli ultimi 6 o 12 mesi. <p>Egli deve inoltre presentare i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Decisione concernente l'indennità per lavoro ridotto (modulo 716.306), • Approvazione del lavoro ridotto (modulo 716.321), • Preannuncio di lavoro ridotto (modulo 716.300). <p>Per ogni periodo di conteggio, il datore di lavoro inoltra i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domanda d'indennità per lavoro ridotto (modulo 716.302), • Conteggio sul lavoro ridotto (modulo 716.303), • Rapporto sulle ore perse per motivi economici (modulo 716.307), • Attestato sul reddito conseguito con l'occupazione provvisoria (modulo 716.305), • Questionario per la determinazione della perdita stagionale di ore di lavoro (modulo 716.303.1), nel caso in cui il servizio cantonale ha formulato nella sua decisione una riserva in merito. 	<p>La cassa deve esigere da un datore che chiede l'indennità per la prima volta nell'anno civile di indicarle quanto segue e di verificare che la documentazione sia stata trasmessa integralmente mediante il servizio online:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il tempo di lavoro contrattuale, • le ore da compensare in anticipo o da recuperare e le date di compensazione, • il regolamento dell'orario flessibile dell'azienda, • la lista degli orari, dei giorni liberi e dei giorni di vacanza pagati, • la lista dei salari, compresi gli assegni contrattuali periodici, • un estratto del registro di commercio nel caso di società anonime o di società a garanzia limitata, • la lista delle ore in esubero effettuate da ogni lavoratore durante gli ultimi 6 o 12 mesi. <p>Egli deve inoltre presentare i seguenti documenti ovvero caricare i dati analoghi mediante il servizio online:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Decisione concernente l'indennità per lavoro ridotto (modulo 716.306), • Preannuncio di lavoro ridotto (modulo 716.300). <p>Per ogni periodo di conteggio, il datore di lavoro inoltra i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domanda d'indennità per lavoro ridotto (modulo 716.302) oppure i dati analoghi mediante il servizio online, • Conteggio sul lavoro ridotto (modulo 716.303) oppure i dati analoghi mediante il servizio online, • Rapporto sulle ore perse per motivi economici (modulo 716.307), • Attestato sul reddito conseguito con l'occupazione provvisoria (modulo 716.305), • Questionario per la determinazione della perdita stagionale di ore di lavoro (modulo 716.303.1), nel caso in cui il servizio cantonale ha formulato nella sua decisione una riserva in merito oppure i dati analoghi mediante il servizio online. 	<p>Aggiunta servizio online</p> <p>Temporaneamente sospeso per la durata della della procedura sommaria per il conteggio di ILR.</p> <p>La rifusione è applicabile non appena il conteggio di ILR viene nuovamente effettuato nella procedura ordinaria.</p>
J1	<p>Prima di versare l'indennità, la cassa verifica in particolare i seguenti punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il servizio cantonale ha approvato la domanda d'indennità per il periodo di conteggio interessato? 	<p>Prima di versare l'indennità, la cassa effettua in particolare una verifica a campione dei seguenti punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I lavoratori che figurano nel conteggio hanno diritto all'indennità? 	<p>L'introduzione della verifica a campione di questi requisiti semplifica notevolmente il lavoro delle CAD. Se la campionatura</p>

N.marg.	Formulazione valida fino al 31.08.2020	Formulazione valida dal 01.09.2020	Spiegazione
	<ul style="list-style-type: none"> • Il datore di lavoro ha fatto valere il diritto all'indennità entro il termine legale? • I lavoratori hanno acconsentito al lavoro ridotto? • Il numero massimo di periodi di conteggio che danno diritto all'indennità durante il termine quadro è superato? • La perdita di lavoro raggiunge almeno il 10 %? • I periodi di conteggio con una perdita di lavoro superiore all'85 % durante il termine quadro sono più di 4? • I limiti del periodo di conteggio sono fissati correttamente? • I lavoratori che figurano nel conteggio hanno diritto all'indennità? • I guadagni orari computabili sono stati calcolati correttamente? Il datore di lavoro ha fornito tutte le indicazioni necessarie (tempo di lavoro, lista dei salari, indennità di fine anno, giorni di vacanza e giorni festivi)? • Le ore lavorative indicate nel conteggio corrispondono effettivamente a quelle convenute contrattualmente per l'azienda? • Le eventuali ore in esubero dei mesi precedenti sono state dedotte dalla perdita di lavoro computabile? • L'orario flessibile – se l'azienda applica un tale sistema – è stato registrato correttamente? Le ore risultanti dall'orario flessibile che superano la fascia di orario flessibile prevista dal regolamento aziendale o le +20 ore ammesse dall'assicurazione contro la disoccupazione sono iscritte come ore effettive? • Il numero di ore perse iscritte nel conteggio corrisponde al numero di ore riportate nel modulo «Rapporto sulle ore perse per motivi economici»? • Se il servizio cantonale ha formulato una riserva nella sua decisione, la perdita stagionale di ore di lavoro e le ore perse computabili sono state ripartite correttamente? • Il periodo di attesa è stato calcolato correttamente? • Le eventuali occupazioni provvisorie sono state prese in considerazione correttamente nel conteggio? • Il modulo «Rapporto sulle ore perse per motivi economici» è stato firmato dai lavoratori? • I calcoli del conteggio sono esatti? 	<ul style="list-style-type: none"> • I guadagni orari computabili sono stati calcolati correttamente? Il datore di lavoro ha fornito tutte le indicazioni necessarie (tempo di lavoro, lista dei salari, indennità di fine anno, giorni di vacanza e giorni festivi)? • Le ore lavorative indicate nel conteggio corrispondono effettivamente a quelle convenute contrattualmente per l'azienda? • Le eventuali ore in esubero dei mesi precedenti sono state dedotte dalla perdita di lavoro computabile? • L'orario flessibile – se l'azienda applica un tale sistema – è stato registrato correttamente? Le ore risultanti dall'orario flessibile che superano la fascia di orario flessibile prevista dal regolamento aziendale o le +20 ore ammesse dall'assicurazione contro la disoccupazione sono iscritte come ore effettive? • Il numero di ore perse iscritte nel conteggio corrisponde al numero di ore riportate nel modulo «Rapporto sulle ore perse per motivi economici»? • Se il servizio cantonale ha formulato una riserva nella sua decisione, la perdita stagionale di ore di lavoro e le ore perse computabili sono state ripartite correttamente? • Il periodo di attesa è stato calcolato correttamente? • Le eventuali occupazioni provvisorie sono state prese in considerazione correttamente nel conteggio? • I calcoli del conteggio sono esatti? (non si applica ai conteggi mediante il servizio online) <p>Per la verifica a campione procedere secondo il seguente schema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fino a 20 beneficiari ILR ⇒ verifica totale • Da 21 a 100 beneficiari ILR ⇒ 40%, almeno 20 persone • Da 101 a 500 beneficiari ILR ⇒ 20%, almeno 41 persone • Da 501 a 1000 beneficiari ILR ⇒ 15%, almeno 101 persone • Oltre 1001 beneficiari ILR ⇒ 10%, almeno 150 persone <p>Si prega di documentare quali persone sono state verificate.</p>	<p>mette in luce degli errori occorre allargare i controlli.</p> <p>Per i criteri da verificare con completezza vedi J1a.</p> <p>I conteggi non curati o erronei possono essere rimandati al mittente (vedi J1b).</p> <p>Per la durata della procedura sommaria di conteggio per l'ILR non sono richiesti i seguenti controlli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guadagno orario • Ore in esubero • Flexitime • Riserva della perdita stagionale • Occupazioni provvisorie <ul style="list-style-type: none"> • Dal 1.07.2021 il rapporto sulle ore perse per motivi economici è di nuovo necessario

N.marg.	Formulazione valida fino al 31.08.2020	Formulazione valida dal 01.09.2020	Spiegazione
		Se la campionatura mette in luce errori sistematici occorre allargare i controlli.	
J1a		<p>Prima di erogare l'ILR la cassa di disoccupazione verifica esaurientemente i seguenti presupposti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il servizio cantonale ha approvato la domanda d'indennità per il periodo di conteggio interessato? • Il numero di lavoratori corrisponde con il preannuncio? • Il datore di lavoro ha fatto valere il diritto all'indennità entro il termine legale? • Il numero massimo di periodi di conteggio che danno diritto all'indennità durante il termine quadro è superato? • La perdita di lavoro raggiunge almeno il 10 %? • I periodi di conteggio con una perdita di lavoro superiore all'85 % durante il termine quadro sono più di 4? • I limiti del periodo di conteggio sono fissati correttamente? • Il modulo «Rapporto sulle ore perse per motivi economici» è stato firmato dai lavoratori? 	<p>Vedi spiegazioni per J1</p> <p>I punti che vanno verificati esaurientemente e non solo a campione sono stati spostati nel nuovo numero marginale. Nel servizio online lo si può fare direttamente in modo elettronico nelle varianti Light e Maximal.</p> <p>Il numero di dipendenti è stato aggiunto per evitare di aggirare la perdita minima del 10%, ossia che l'impresa indichi nel conteggio soltanto i lavoratori che nel mese in questione sono in lavoro ridotto. In questo modo i conteggi variano ogni volta, tra numero di dipendenti e ore dovute effettive.</p> <p>Dal 1.07.2021 il rapporto sulle ore perse per motivi economici è di nuovo necessario.</p>
J1b		Se dalla verifica emerge che l'impresa ha allestito un conteggio poco curato o erraneo, tale da richiedere numerose correzioni ovvero da rendere impossibile una verifica con un ragionevole dispendio, la documentazione va rispedita all'impresa che deve rettificarla entro un termine prestabilito (analogo all'17). Per il rispetto del termine di esercizio del diritto secondo l'articolo 38 capoverso 1 LADI è determinante la data di inoltro dei conteggi incompleti.	Questa disposizione serve a evitare che la cassa debba svolgere un lavoro sproporzionato per migliorare conteggi poco curati o erronei. In tal caso i conteggi vanno rispediti all'autore con richiesta di correggerli.
M1	<p>Il datore di lavoro allestisce un conteggio per ogni periodo di conteggio e, se necessario, per ogni settore d'esercizio approvato dal servizio cantonale, mediante il modulo 716.303 «Conteggio sul lavoro ridotto».</p> <p>[...]</p>	<p>Il datore di lavoro allestisce un conteggio per ogni periodo di conteggio e, se necessario, per ogni settore d'esercizio approvato dal servizio cantonale, mediante il modulo 716.303 «Conteggio sul lavoro ridotto» oppure inserisce i dati analoghi mediante il servizio online.</p> <p>[...]</p> <p><i>Gli altri capoversi rimangono invariati.</i></p>	Aggiunta servizio online

3 Prassi LADI ID

N.marg.	Formulazione valida fino al 31.08.2020	Formulazione valida dal 01.09.2020	Spiegazione
B38a		<p>Ogni persona assicurata che al 1° marzo 2020 non aveva ancora esaurito le sue indennità giornaliere beneficerà al massimo di 120 indennità giornaliere supplementari per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 agosto 2020 (durata dell'art. 8a dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione). Le normali indennità giornaliere saranno percepite soltanto quando le 120 indennità giornaliere supplementari risulteranno esaurite.</p> <p>Il termine quadro per la riscossione delle prestazioni viene prolungato di 6 mesi per tutte le persone che al 1° marzo 2020 godevano già di tale termine e che dal 1° marzo 2020 ne hanno ancora diritto. Per le persone il cui termine quadro per la riscossione delle prestazioni si apre dopo il 1° marzo 2020, tale periodo viene prolungato per la durata che va dall'inizio del termine quadro per la riscossione delle prestazioni fino al 31 agosto 2020.</p> <p>Tre casi di studio illustrano l'applicazione di questa procedura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La persona A ha un termine quadro per la riscossione delle prestazioni dal 1° novembre 2019 e al 1° marzo 2020 ha ancora diritto a 300 indennità giornaliere. Dal 1° marzo al 14 agosto 2020 riceve le 120 indennità giornaliere supplementari senza alcuna interruzione. Dal 14 agosto 2020 può riscuotere nuovamente indennità giornaliere normali e ha ancora diritto a 300 indennità giornaliere. Il suo termine quadro per la riscossione delle prestazioni viene prolungato di 6 mesi. • La persona B riceve un nuovo termine quadro per la riscossione delle prestazioni in data 01.04.2020. Durante il periodo dal 1° aprile al 31 agosto 2020 la persona B riceve esclusivamente le indennità giornaliere supplementari. La riscossione dell'indennità giornaliera normale inizia solo a partire dal 1° settembre 2020. Il suo termine quadro per la riscossione delle prestazioni viene prolungato di 5 mesi. • La persona C ha esaurito il diritto alle indennità al 25 febbraio 2020, ma il suo termine quadro per la riscossione delle prestazioni dura ancora fino al 31 marzo 2020. Non può percepire indennità giornaliere supplementari perché al 1° marzo 2020 non ne aveva più diritto. <p>Disposizione transitoria per le persone che, dopo il 1° marzo 2020, hanno esaurito il diritto alle indennità (prima dell'entrata in vigore delle disposizioni della direttiva 2020/04): Per loro, il termine quadro per la riscossione</p>	<p>Ordinanza COVID AD (RS 837.033), valida dal 01.09.2020 al 31.12.2022.</p> <p>Ripreso da «Direttiva sulla pandemia» 2020/12</p> <p>Adeguamento ripreso dalla direttiva 2021/13</p> <p>La difficile situazione economica causata dal coronavirus riduce le possibilità di trovare velocemente un lavoro. Attraverso le indennità giornaliere supplementari e i termini quadro prolungati per la riscossione delle prestazioni, si mira a evitare che le persone assicurate esauriscano le indennità giornaliere cui hanno diritto in questo periodo, anche se trovare un lavoro è molto difficile.</p>

N.marg.	Formulazione valida fino al 31.08.2020	Formulazione valida dal 01.09.2020	Spiegazione
		<p>delle prestazioni viene prolungato con effetto retroattivo, in modo da consentire la riscossione delle indennità giornaliere supplementari retroattivamente dall'esaurimento del diritto. A tale scopo la persona deve essere attivamente iscritta all'URC. Un'eventuale reinscrizione avviene a partire dalla data di scadenza dell'iscrizione precedente, cosicché la persona interessata possa beneficiare delle indennità giornaliere supplementari dal 1° marzo 2020. I dati della persona assicurata devono, però, essere presentati alla cassa di disoccupazione competente per l'intero periodo di riscossione, compreso l'intero mese di marzo.</p> <p>Le indennità giornaliere supplementari e i termini quadro prolungati dal 01.03.2021 sono trattati in maniera analoga.</p>	
B38b		<p>Il termine quadro prolungato per la riscossione delle prestazioni può essere accorciato per analogia a B56 e B70 se la persona assicurata soddisfa i presupposti per l'apertura di un nuovo termine quadro una volta esaurito il diritto massimo all'indennità giornaliera.</p>	<p>Per i termini quadri prolungati sono previste regole (B56 per indipendenti e B70 per obblighi di assistenza), affinché la persona assicurata non sia svantaggiata a causa del prolungamento.</p>
B38c		<p>Se, alla fine del termine quadro prolungato per la riscossione delle prestazioni, viene aperto un nuovo termine quadro per la riscossione delle prestazioni, il nuovo termine quadro per il periodo di contribuzione dura tanto quanto il precedente termine quadro prolungato per la riscossione delle prestazioni. Ciò garantisce il mantenimento di un eventuale diritto alla fine del termine quadro originario per la riscossione delle prestazioni. Il termine quadro prolungato per il periodo di contribuzione vale per tutti i nuovi termini quadro per la riscossione delle prestazioni che vengono aperti fino al 31.05.2023 compreso.</p> <p>Due casi di studio illustrano l'applicazione di questa procedura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La persona D avrebbe esaurito le proprie indennità giornaliere normali al 31 marzo 2020, ma il suo termine quadro per la riscossione delle prestazioni dura ancora fino al 1° giugno 2020. Dal 1° marzo 2020 al 31 agosto 2020 può riscuotere le 120 indennità giornaliere supplementari e dal 1° settembre 2020 (o prima, se le 120 indennità giornaliere supplementari sono già state percepite) può percepire le indennità giornaliere residue che le spettano. Il suo termine quadro per la riscossione delle prestazioni viene prolungato di 6 mesi. Se entro 6 mesi 2 anni dal 1° settembre 2020 la persona desidera aprire un termine quadro seguente per la riscossione delle prestazioni, il termine quadro per il periodo di contribuzione sarà anch'esso prolungato di 6 mesi. 	<p>Ordinanza COVID AD (RS 837.033), valida dal 01.09.2020 al 31.12.2022.</p> <p>Ripreso da «Direttiva sulla pandemia» 2020/12</p> <p>Adeguamento ripreso dalla direttiva 2021/13</p>

N.marg.	Formulazione valida fino al 31.08.2020	Formulazione valida dal 01.09.2020	Spiegazione
		<ul style="list-style-type: none"> • La persona E ha un termine quadro fino al 30 aprile 2020. Il suo termine quadro viene prolungato fino al 31 ottobre 2020 (di 6 mesi), cosicché dal 1° marzo 2020 al 31 agosto 2020 riceve le indennità giornaliere supplementari. Essa può percepire le indennità giornaliere residue che le spettano al 1° marzo 2020 tra il 31 agosto 2020 (o prima, se le 120 indennità giornaliere supplementari sono già state percepite) fino al 31 ottobre 2020. Se entro 6 mesi 2 anni dopo il 1° settembre 2020 la persona desidera aprire un termine quadro seguente per la riscossione delle prestazioni, il termine quadro per il periodo di contribuzione sarà anch'esso prolungato di 6 mesi. <p>Le indennità giornaliere supplementari e i termini quadro prolungati dal 1.03.2021 sono trattati in maniera analoga.</p> <p>Casi di studio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La persona F chiede un periodo quadro successivo a partire dal 01.02.2023. Era già disoccupata dal 01.11.2020 e ha ricevuto una proroga di 3 mesi del termine quadro per la riscossione delle prestazioni da marzo a maggio 2021 fino al 31.01.2023 (27 mesi in totale). Anche il termine quadro per il periodo di contribuzione dura 27 mesi, cioè dal 01.11.2020 al 31.01.2023. • La persona G s'iscrive nuovamente come disoccupata a partire dal 01.02.2023. Era già disoccupata dal 01.01.2020 e ha ricevuto una proroga del termine quadro per la riscossione delle prestazioni di 6 mesi da marzo ad agosto 2020 e una proroga di altri 3 mesi da marzo ad agosto 2021 fino al 30.09.2022 (un totale di 33 mesi). Anche il termine quadro per il periodo di contribuzione dura 33 mesi, cioè dal 01.05.2020 al 31.01.2023. • La persona H s'iscrive come disoccupata per la prima volta il 01.02.2023. Il termine quadro per il periodo di contribuzione dura 24 mesi, cioè dal 01.02.2021 al 31.01.2023. • La persona I chiede un periodo quadro successivo a partire dal 01.02.2023, ha già un termine quadro in corso dal 01.02.2021 al 30.04.2023 (un totale di 27 mesi compreso un prolungamento di 3 mesi da marzo a maggio 2021) e il diritto massimo alle indennità giornaliere è già esaurito nell'ottobre 2022. Il prolungamento del termine quadro per la riscossione delle prestazioni può essere completamente disattivato (analogamente alla Prassi LADI ID B56 e B70) per evitare un «guscio vuoto», ma il termine quadro ordinario di 24 mesi non può essere ridotto. In questo caso, anche il termine quadro per il periodo di contribuzione dura solo 24 mesi, cioè dal 01.02.2021 al 31.01.2023. 	

N.marg.	Formulazione valida fino al 31.08.2020	Formulazione valida dal 01.09.2020	Spiegazione
		<ul style="list-style-type: none"> La persona J chiede un periodo quadro successivo a partire dal 01.02.2023, ha già un periodo quadro in corso dal 01.01.2021 al 31.03.2023 (un totale di 27 mesi compreso un prolungamento di 3 mesi da marzo a maggio 2021) e il diritto massimo alle indennità giornaliere è già stato esaurito prima del 31.01.2023. Il prolungamento del termine quadro per la riscossione delle prestazioni può essere limitato (analogamente alla Prassi LADI ID B56 e B70) di 2 mesi per porre fine al «guscio vuoto» (durata effettiva del termine quadro per la riscossione delle prestazioni 25 mesi). Anche in questo caso, il termine quadro per il periodo di contribuzione dura 25 mesi, cioè dal 01.01.2021 al 31.01.2023. 	
B46	Se l'assicurato ha raggiunto il periodo minimo di contribuzione durante il periodo di attesa speciale (C113 segg.), la cassa deve abolire informarlo della possibilità di chiedere per iscritto l'annullamento del termine quadro corrente per la riscossione della prestazione in corso e l'apertura di un nuovo termine quadro sulla base dei periodi di contribuzione compiuti.	Se l'assicurato ha raggiunto il periodo minimo di contribuzione durante il periodo di attesa speciale (C113 segg.), la cassa deve abolire il termine quadro corrente e aprirne uno nuovo un nuovo termine quadro sulla base dei periodi di contribuzione compiuti.	
B83	Se un rapporto di lavoro è sciolto all'inizio delle vacanze aziendali ed è ripreso al termine di queste ultime, l'assicurato non ha diritto all'ID per il periodo di vacanza in questione. Una simile disdetta è ritenuta abusiva e non merita tutela (DLA 1990 n. 19 pag. 128). L'assicurato che svolge un lavoro temporaneo durante il termine quadro per la riscossione della prestazione ha diritto all'ID durante le vacanze aziendali dell'azienda in cui è occupato.	L'assicurato che svolge un lavoro temporaneo durante il termine quadro per la riscossione della prestazione ha diritto all'ID durante le vacanze aziendali dell'azienda in cui è occupato.	Nella situazione attuale bisogna rinunciare a questa verifica; pertanto il cpv. 1 è provvisoriamente abolito.
B263a		In linea di principio, le persone che si trovano in quarantena non sono in grado di accettare un'occupazione adeguata o di partecipare a provvedimenti di reintegrazione. Tuttavia la loro idoneità al collocamento non può essere negata in tutti i casi. È determinante se, prima del viaggio, l'assicurato sapeva o doveva sapere che la destinazione era/è da considerare un Paese o una regione con rischio elevato di contagio ovvero se per la destinazione valgono regolamentazioni speciali per persone vaccinate o guarite (cfr. elenco allegato all'ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori [RS 818.101.27]). Quindi, l'assicurato che ha iniziato il viaggio verso una destinazione figurante nel suddetto elenco al momento della	Ripreso da «Direttiva sulla pandemia» 2020/12 Adeguamento ripreso dalla direttiva 2021/13

N.marg.	Formulazione valida fino al 31.08.2020	Formulazione valida dal 01.09.2020	Spiegazione
		<p>partenza era o avrebbe dovuto essere consapevole che al suo ritorno doveva mettersi in quarantena. Tale aspetto si ripercuote sull'indennità al collocamento, in altri termini l'idoneità al collocamento deve essere negata per i 10 giorni di durata della quarantena. In questo caso l'assicurato può disporre del numero di giorni esenti dall'obbligo di controllo a cui ha ancora diritto.</p> <p>Se, invece, al momento della partenza la destinazione del viaggio non figurava tra i Paesi o le regioni con un rischio elevato di contagio e lo status della destinazione è cambiato durante la vacanza, la quarantena cui l'assicurato deve sottoporsi al suo ritorno non gli è imputabile. L'idoneità al collocamento è da considerarsi data durante i 10 giorni della quarantena. In questo caso non devono essere dedotti ulteriori giorni esenti dall'obbligo di controllo né i giorni della quarantena devono essere trattati come congedo non retribuito. I giorni della quarantena sono da considerare giorni normali di disoccupazione controllata. Durante la quarantena l'assicurato deve continuare comunque a svolgere ricerche di lavoro. In caso di quarantena non imputabile all'assicurato può essere obbligato a partecipare a colloqui telefonici di consulenza o a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro offerti online.</p>	
B316	<p>Il servizio competente dispone di un certo margine di apprezzamento per valutare se le ricerche di lavoro sono sufficienti dal profilo quantitativo e qualitativo. Esso deve tenere conto di tutte le circostanze del singolo caso. Il numero delle ricerche di lavoro dipende in particolare dal mercato del lavoro e dalla situazione personale dell'assicurato, quali l'età, la formazione, la mobilità geografica, le difficoltà linguistiche, ecc.</p>	<p>Il servizio competente dispone di un certo margine di apprezzamento per valutare se le ricerche di lavoro sono sufficienti dal profilo quantitativo e qualitativo. Esso deve tenere conto di tutte le circostanze del singolo caso. Il tipo e il numero delle ricerche di lavoro dipende in particolare dal mercato del lavoro e dalla situazione personale dell'assicurato, quali l'età, la formazione, la mobilità geografica, le difficoltà linguistiche, ecc.</p>	<p>Gli organi esecutivi godono di un certo margine discrezionale nella verifica delle prove delle ricerche di lavoro.</p> <p>In fase di verifica hanno infatti l'obbligo di tener conto della situazione generale del mercato del lavoro e di quella particolare della persona assicurata, nonché delle sue possibilità di impiego nell'arco di tempo delle ricerche.</p> <p>Ciò significa soprattutto che il tipo (analisi qualitativa) e il numero di candidature (analisi quantitativa) da effettuare nell'arco di tempo della valutazione, possono essere valutato definitivamente solo al termine di questo periodo.</p>

N.marg.	Formulazione valida fino al 31.08.2020	Formulazione valida dal 01.09.2020	Spiegazione
B318	Se l'assicurato trova, a partire da una certa data, un impiego che porrà fine alla sua disoccupazione, egli non può semplicemente interrompere le proprie ricerche di lavoro, ma deve cercare nel frattempo un'occupazione di durata limitata.	Se l'assicurato trova, a partire da una certa data, un impiego che porrà fine alla sua disoccupazione, egli non può semplicemente interrompere le proprie ricerche di lavoro, ma deve cercare nel frattempo un'occupazione di durata limitata. Eccezioni vedi B320.	B318 è in contraddizione con B320 per le persone che tra meno di un mese occuperanno un posto di lavoro. In questi casi è sconsigliato chiedere ed esaminare le prove delle ricerche di lavoro. In questo modo gli URC possono utilizzare le loro risorse per assistere le persone assicurate che non hanno la certezza di un posto, anziché verificare le prove delle ricerche di lavoro di coloro ai quali è stato attribuito un posto.
B320	Il servizio competente rinuncia alla prova degli sforzi intrapresi per trovare un lavoro nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> • durante i 2 mesi che precedono il parto, per le donne incinte; • eliminato: v. B314 • durante gli ultimi 6 mesi che precedono l'età ordinaria che dà diritto a una rendita AVS; • durante gli ultimi 6 mesi che precedono l'inizio del versamento della rendita AVS anticipata (art. 40 cpv. 1 LAVS). Per provare il versamento della rendita AVS anticipata occorre la conferma della cassa di compensazione AVS; • se gli sforzi intrapresi non possono più contribuire alla riduzione del danno, ad esempio se un assicurato trova un'occupazione adeguata per l'inizio del mese successivo; • nel periodo in cui l'assicurato prende giorni esenti dall'obbligo di controllo; • durante un periodo di incapacità lavorativa dovuta a malattia o infortunio; • durante la fase di progettazione per un assicurato che intende intraprendere un'attività lucrativa indipendente a carattere duraturo; • nel periodo in cui l'assicurato partecipa a un semestre di motivazione. In tal caso è prioritaria la scelta di una formazione; • durante la partecipazione a misure CII riconosciute e approvate dal Cantone se ciò è oggettivamente giustificato con la reintegrazione, che ha un'importanza 	Il servizio competente rinuncia alla prova degli sforzi intrapresi per trovare un lavoro nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> • durante i 2 mesi che precedono il parto, per le donne incinte; • eliminato: v. B314 • durante gli ultimi 6 mesi che precedono l'età ordinaria che dà diritto a una rendita AVS; • durante gli ultimi 6 mesi che precedono l'inizio del versamento della rendita AVS anticipata (art. 40 cpv. 1 LAVS). Per provare il versamento della rendita AVS anticipata occorre la conferma della cassa di compensazione AVS; • se gli sforzi intrapresi non possono più contribuire alla riduzione del danno, ad esempio se un assicurato trova un'occupazione adeguata che può iniziare nel giro di un mese; • nel periodo in cui l'assicurato prende giorni esenti dall'obbligo di controllo; • durante un periodo di incapacità lavorativa dovuta a malattia o infortunio al 100 %; • durante la fase di progettazione per un assicurato che intende intraprendere un'attività lucrativa indipendente a carattere duraturo; • nel periodo in cui l'assicurato partecipa a un semestre di motivazione. In tal caso è prioritaria la scelta di una formazione; • durante la partecipazione a misure CII riconosciute e approvate dal Cantone se ciò è oggettivamente giustificato con la reintegrazione, che ha un'importanza 	Vedi spiegazione per B318

N.marg.	Formulazione valida fino al 31.08.2020	Formulazione valida dal 01.09.2020	Spiegazione
	<p>preminente. La rinuncia a comprovare gli sforzi intrapresi può essere concessa fino a un massimo di 3 mesi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • durante la partecipazione a un provvedimento d'intervento tempestivo dell'Al fino a un massimo di 3 mesi. <p>Tali assicurati, ad eccezione di coloro che si trovano nella fase di progettazione della propria attività lucrativa indipendente e di coloro che hanno preso giorni esenti dall'obbligo di controllo, devono comunque sempre essere disposti ad accettare qualsiasi occupazione adeguata assegnata.</p>	<p>preminente. La rinuncia a comprovare gli sforzi intrapresi può essere concessa fino a un massimo di 3 mesi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • durante la partecipazione a un provvedimento d'intervento tempestivo dell'Al fino a un massimo di 3 mesi. <p>Tali assicurati, ad eccezione di coloro che si trovano nella fase di progettazione della propria attività lucrativa indipendente e di coloro che hanno preso giorni esenti dall'obbligo di controllo, devono comunque sempre essere disposti ad accettare qualsiasi occupazione adeguata assegnata.</p>	
B360	<p>L'assicurato può essere esonerato dall'obbligo dell'idoneità al collocamento per 3 giorni al massimo nel caso in cui si verifica un evento familiare particolare. Se la data di un tale evento coincide con quella prevista per il colloquio di consulenza e di controllo, viene fissata una nuova data. Sono considerati eventi familiari particolari segnatamente la nascita, il decesso di un membro della famiglia, il matrimonio, la necessità di curare un figlio malato o un parente prossimo. Le persone che vivono in unione domestica registrata sono equiparate ai coniugi.</p>	<p>L'URC può esonerare l'assicurato dall'obbligo dell'idoneità al collocamento per 3 giorni al massimo nel caso in cui si verifica un evento familiare particolare. Il consenso non richiede alcuna formalità e deve essere comunicato immediatamente alla cassa di disoccupazione competente. Se la data di un tale evento coincide con quella prevista per il colloquio di consulenza e di controllo, viene fissata una nuova data. Sono considerati eventi familiari particolari segnatamente la nascita, il decesso di un membro della famiglia, il matrimonio, la necessità di curare un figlio malato o un parente prossimo. Le persone che vivono in unione domestica registrata sono equiparate ai coniugi.</p>	<p>Riduzione degli scambi attraverso chiarimento delle competenze e obbligo di informazione.</p>
B371	<p>In genere i giorni esenti dall'obbligo di controllo devono essere presi in modo consecutivo, vale a dire in blocchi di 5, 10, 15, ecc. Questa disposizione tiene conto dello scopo intrinseco delle vacanze e mira a impedire che, tramite la presa di giorni isolati esenti dall'obbligo di controllo, sia impedito lo svolgimento di un colloquio di consulenza e di controllo.</p> <p>È tuttavia possibile non prendere i giorni esenti dall'obbligo di controllo in modo consecutivo a condizione di non compromettere le direttive definite all'articolo 17 LADI (colloqui di consulenza e di controllo, attribuzione di un impiego, PML).</p>	<p>La persona assicurata può scegliere come fruire dei giorni esenti dall'obbligo di controllo. La fruizione in giornate singole può essere rifiutata soltanto se ciò compromette colloqui di consulenza e di controllo, direttive o misure di reinserimento.</p>	<p>Questa prassi si adegua a quella corrente delle vacanze ed evita di compromettere allo stesso tempo altri provvedimenti messi in opera.</p>

N.marg.	Formulazione valida fino al 31.08.2020	Formulazione valida dal 01.09.2020	Spiegazione
C35a	<p>Per stabilire l'importo forfetario, la formazione svolta all'estero deve essere classificata secondo il sistema formativo svizzero. L'assicurato presenta alla cassa il diploma relativo alla formazione conclusa tradotto in una lingua ufficiale svizzera effettuata da un traduttore riconosciuto. Se si tratta di una copia del diploma, la copia deve essere autenticata. Se necessario, la cassa contatta l'istituto di formazione per ottenere un attestato relativo alla durata della formazione (programma, numero di ore settimanali, ecc.)</p> <p>La cassa di disoccupazione stabilisce a quale categoria appartiene la formazione in base all'art. 69 OFPr, attenendosi ai seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i diplomi o i certificati esteri sono rilasciati o riconosciuti dallo Stato d'origine; • Il livello di formazione è uguale (terziario o secondario II) e • la durata della formazione è equivalente. 	<p>Per stabilire l'importo forfetario, la formazione svolta all'estero deve essere classificata secondo il sistema formativo svizzero. L'assicurato presenta alla cassa il diploma relativo alla formazione conclusa. Se l'attestato è redatto in una lingua poco comune, la cassa di disoccupazione può chiedere una traduzione. La cassa può chiedere di far autenticare la traduzione oppure la copia. Se necessario, la cassa contatta l'istituto di formazione per ottenere un attestato relativo alla durata della formazione (programma, numero di ore settimanali, ecc.)</p> <p>La cassa di disoccupazione stabilisce a quale categoria appartiene la formazione in base all'art. 69 OFPr, attenendosi ai seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i diplomi o i certificati esteri sono rilasciati o riconosciuti dallo Stato d'origine; • Il livello di formazione è uguale (terziario o secondario II) e • la durata della formazione è equivalente. 	<p>È utile richiedere una traduzione se la cassa di disoccupazione non è in grado di leggere il diploma. L'autenticazione delle traduzioni o delle copie è necessaria soltanto in caso di dubbio.</p>
C74	<p>Per verificare l'esistenza dell'obbligo di mantenimento, la cassa chiede all'assicurato documenti ufficiali come il libretto di famiglia, l'atto di nascita del figlio o un altro documento analogo. Per i cittadini degli Stati membri dell'UE/AELS, sono determinanti le F26 segg. della Circ. ID 883.</p> <p>Se il figlio è ancora in formazione dopo aver compiuto 18 anni, la cassa chiede inoltre un attestato dell'istituto di formazione. Se l'attestato è redatto in una lingua poco comune (istituto di formazione situato all'estero), l'assicurato deve presentare una traduzione autenticata dal consolato o dall'ambasciata del Stato in questione.</p>	<p>Per verificare l'esistenza dell'obbligo di mantenimento, la cassa chiede all'assicurato documenti ufficiali come il libretto di famiglia, l'atto di nascita del figlio o un altro documento analogo. Per i cittadini degli Stati membri dell'UE/AELS, sono determinanti le F26 segg. della Circ. ID 883.</p> <p>Se il figlio è ancora in formazione dopo aver compiuto 18 anni, la cassa chiede inoltre un attestato dell'istituto di formazione. Se l'attestato è redatto in una lingua poco comune (istituto di formazione situato all'estero), la cassa di disoccupazione chiede alla persona assicurata una traduzione. La cassa di disoccupazione può richiedere una certificazione della traduzione o della copia.</p>	<p>Vedi spiegazione per C35a.</p>

N.marg.	Formulazione valida fino al 31.08.2020	Formulazione valida dal 01.09.2020	Spiegazione
C82a	<p>Quando un assicurato si annuncia per la richiesta dell'ID occorre chiarire se sussiste un diritto a un assegno familiare nei confronti del datore di lavoro o di una cassa di compensazione per gli assegni familiari. Se il reddito mensile corrisponde almeno a CHF 592 al mese¹, la persona che esercita un'attività lucrativa deve far valere l'assegno presso il suo datore di lavoro o la sua cassa di compensazione per gli assegni familiari. Nel caso di un'attività lucrativa in uno Stato membro dell'UE/AELS valgono altre condizioni (cfr. Circ. ID 883).</p> <p>Gli assegni familiari possono essere versati una sola volta per lo stesso figlio. Le casse di disoccupazione sono tenute a verificare se vi sia un altro tipo di diritto esigibile. A tale scopo, devono controllare nel registro degli assegni familiari, mediante la procedura di richiamo, se per il figlio sono già riscossi assegni familiari. Conformemente all'art. 18d cpv. 2 OAFAmi, i datori di lavoro sono tenuti a notificare alla loro cassa di compensazione per assegni familiari i collaboratori uscenti entro 10 giorni lavorativi.</p> <p>¹ Questo importo cambia a intervalli regolari. Cfr. Prassi LADI E1 segg. Questo limite di stipendio non viene considerato nell'ambito del versamento del supplemento da parte dell'AD.</p>	<p>Quando un assicurato si annuncia per la richiesta dell'ID occorre chiarire se sussiste un diritto a un assegno familiare nei confronti del datore di lavoro o di una cassa di compensazione per gli assegni familiari. La verifica consiste nel consultare il registro degli assegni familiari. Se il diritto non vi figura, la cassa si basa su quanto indicato dalla persona assicurata nel modulo obbligo di mantenimento nei confronti di figli. Se il reddito mensile corrisponde almeno a CHF 592 al mese¹, la persona che esercita un'attività lucrativa deve far valere l'assegno presso il suo datore di lavoro o la sua cassa di compensazione per gli assegni familiari. Nel caso di un'attività lucrativa in uno Stato membro dell'UE/AELS valgono altre condizioni (cfr. Circ. ID 883).</p> <p>Gli assegni familiari possono essere versati una sola volta per lo stesso figlio. Le casse di disoccupazione sono tenute a verificare se vi sia un altro tipo di diritto esigibile. A tale scopo, devono controllare nel registro degli assegni familiari, mediante la procedura di richiamo, se per il figlio sono già riscossi assegni familiari. Conformemente all'art. 18d cpv. 2 OAFAmi, i datori di lavoro sono tenuti a notificare alla loro cassa di compensazione per assegni familiari i collaboratori uscenti entro 10 giorni lavorativi.</p> <p>¹ Questo importo cambia a intervalli regolari. Cfr. Prassi LADI E1 segg. Questo limite di stipendio non viene considerato nell'ambito del versamento del supplemento da parte dell'AD.</p>	<p>Anche per gli assegni la CAD può basarsi sull'autodichiarazione: non è obbligata a chiedere alla persona assicurato se un'altra persona ha un diritto (es. coniuge/ex coniuge, matrigne/patrigni). Però può consultare la banca dati e le informazioni disponibili. L'UCC si accorgerebbe comunque, in seguito, di eventuali doppi versamenti.</p>
C128a		<p>In linea di principio, le persone disoccupate beneficiarie dell'ID e che ottengono un guadagno intermedio possono avere diritto alle indennità per perdita di guadagno Corona. Ciò può avvenire, per esempio, se la persona assicurata viene posta in quarantena o perché a seguito delle misure prese contro la Covid-19 la custodia dei figli da parte di terzi non è più garantita e pertanto l'attività lucrativa deve essere interrotta, a condizione che queste persone non siano già indennizzate dall'AD tramite l'ILR. In questo caso, il calcolo dell'indennità per perdita di guadagno Corona si basa sul reddito che la persona avrebbe conseguito con il guadagno intermedio. L'indennità giornaliera ammonta all'80% di questo reddito, ma al massimo a 196.- franchi.</p> <p>È considerato guadagno intermedio qualsiasi reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente o indipendente</p>	<p>Ripreso da «Direttiva sulla pandemia» 2021/01</p>

N.marg.	Formulazione valida fino al 31.08.2020	Formulazione valida dal 01.09.2020	Spiegazione
		<p>che l'assicurato ottiene durante un periodo di controllo e il cui importo è inferiore all'indennità di disoccupazione cui ha diritto. Il computo del guadagno intermedio è di esclusiva competenza della cassa di disoccupazione (ID; Prassi LADI ID C123). Anche la compensazione del salario (continuazione del pagamento del salario secondo l'art. 324a segg. CO, indennità giornaliera per malattia o infortunio) deve essere computata come guadagno intermedio (Prassi LADI ID C128; art. 24 LADI e art. 41a OADI).</p> <p>Anche nel caso dell'indennità per perdita di guadagno prevista dall'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno (RS 830.31) si tratta di una forma di compensazione del salario, in quanto destinata a coprire una perdita di guadagno correlata al coronavirus (p. es. per quarantena / custodia dei bambini). Per questo motivo, l'imputazione viene effettuata allo stesso modo delle indennità giornaliera per malattia o infortunio (Prassi LADI ID C128).</p> <p>Se una persona è disoccupata e beneficia di un'indennità per perdita di guadagno Corona in sostituzione di un guadagno intermedio, si giustifica l'applicazione per analogia della Prassi LADI ID C128 per il computo dell'indennità per perdita di guadagno all'ID (computo dell'indennità per perdita di guadagno Corona come guadagno intermedio). In caso di pagamento separato, l'importo lordo dell'indennità giornaliera per perdita di guadagno Corona si somma al guadagno intermedio computabile ed è conteggiato come salario e non come indennità giornaliera di una assicurazione sociale (art. 28 LADI).</p>	
C208a		<p>Non ogni quarantena o isolamento comporta una proroga del termine di disdetta. L'art. 336c cpv. 2 CO si applica unicamente se il lavoratore è realmente incapace di lavorare e presenta un certificato medico comprovante l'incapacità lavorativa. Solo un'incapacità lavorativa, non una semplice (auto) quarantena o un (auto) isolamento, impedisce la ricerca di lavoro o l'inizio di un'attività lavorativa.</p>	<p>Ripreso da «Direttiva sulla pandemia» 2021/01</p>

N.marg.	Formulazione valida fino al 31.08.2020	Formulazione valida dal 01.09.2020	Spiegazione
C240	In linea di principio la cassa non può rinunciare a far valere i propri diritti.	In linea di principio la cassa non può rinunciare a far valere i propri diritti. In linea di principio la cassa deve far valere i diritti entro un anno.	In linea di principio le pretese devono essere fatte valere entro un anno. Grazie a questa modifiche le CAD hanno la possibilità di aspettare qualche tempo (aspettando una fase più serena), per far valere i diritti. La surrogazione nei confronti del datore di lavoro resta da fare immediatamente dopo l'avvenuto pagamento.
C240a	La cassa è tenuta a presentare la domanda di fallimento, eventualmente ad anticipare le spese (fino a circa CHF 2000), e a proseguire nella procedura fino alla sospensione della procedura di esecuzione per mancanza di attivi. La SECO non può autorizzare la cassa a esimersi dall'obbligo di anticipare le spese.	La cassa è tenuta a presentare la domanda di fallimento, eventualmente ad anticipare le spese (fino a circa CHF 2000), e a proseguire nella procedura fino alla sospensione della procedura di esecuzione per mancanza di attivi. Qualora si rivelasse improbabile far valere i propri diritti oppure fossero necessarie azioni sproporzionate in rapporto al risultato, la cassa di disoccupazione può presentare alla SECO una richiesta motivata per la rinuncia all'esercizio dei diritti (rinuncia all'anticipo delle spese).	In casi senza speranza si rinuncia all'impiego di ulteriori proroghe o mezzi finanziari.

4 Prassi LADI PML

N.marg.	Formulazione valida fino al 31.08.2020	Formulazione valida dal 01.09.2020	Spiegazione
A58	<p>Spetta al servizio competente stabilire nella sua decisione, le spese di viaggio, di vitto e di alloggio cui l'assicurato ha diritto. Ma spetta alla cassa di calcolare l'importo basandosi su questa decisione e sull'attestato PML compilato dall'organizzatore e di provvedere al suo versamento.</p>	<p>Le seguenti modifiche entrano in vigore dal 01.01.2021:</p> <p>Spetta al servizio competente stabilire nella sua decisione, le spese di viaggio, di vitto e di alloggio cui l'assicurato ha diritto: in linea di principio vengono decisi importi massimi, nel caso dei programmi di occupazione solo il tipo delle spese di viaggio e l'importo giornaliero del vitto. Ma spetta alla cassa calcolare l'importo basandosi su questa decisione e sull'attestato PML compilato dall'organizzatore e di provvedere al suo versamento.</p> <p>Non è necessario comprovare le spese di viaggio che, ove possibile, possono essere determinate consultando internet.</p> <p>Se il provvedimento dura fino a due mesi, le spese di viaggio decise nel primo mese del provvedimento frequentato vengono versate integralmente.</p> <p>Se il provvedimento dura più di due mesi le spese di viaggio vengono versate in due o più rate, ma comunque non per più di due mesi.</p> <p>In caso di assenze le rate possono essere differite o considerate come superflue.</p> <p>Si rinuncia a chiedere la restituzione delle spese.</p>	<p>Tutti i PML tranne i programmi di occupazione: nella decisione figurano due importi totali, spese di viaggio e vitto per la partecipazione completa al provvedimento, gli stessi che vengono comunicati a SIPAD.</p> <p>Per i corsi che durano fino a due mesi le spese di viaggio sancite dalla decisione devono essere versate integralmente con il 1° pagamento; per i corsi da due a tre mesi si può p.es. pagare la metà ciascuno nel primo e secondo periodo, ecc. Se a pagamento avvenuto la persona assicurata dovesse interrompere il corso o non frequentare qualche giornata, è lecito rinunciare a correzioni e restituzioni.</p> <p>Le spese di vitto continueranno ad essere pagate in base alla presenza effettiva nel rispettivo periodo di controllo (PC).</p> <p>Nel caso di programmi di occupazione, anche le spese di viaggio verranno pagate secondo la presenza effettiva nel rispettivo PC.</p> <p>Anche in questo caso si rinuncia a correzioni e restituzione.</p>

5 Prassi LADI II

N.marg.	Formulazione valida fino al 31.08.2020	Formulazione valida dal 01.09.2020	Spiegazione
A5a		<p><i>Titolo intermedio prima di A5a:</i> Delimitazione tra ILR e II</p>	
A5a		<p>Se la cassa di disoccupazione o il servizio cantonale dispone di indizi sufficienti sull'imminente o avvenuta chiusura di un'azienda, i versamenti devono essere momentaneamente sospesi - anche se il lavoro ridotto è stato approvato - dato che presumibilmente la condizione relativa al carattere temporaneo della perdita di lavoro e alla conservazione dei posti di lavoro non è o non è più adempiuta (cfr. Prassi LADI ILR B23). I due organi esecutivi devono informarsi reciprocamente e senza indugio riguardo alle loro constatazioni.</p> <p>Spetta poi al servizio cantonale chiarire in tempi brevi se è effettivamente prevista o ha avuto luogo la chiusura dell'azienda.</p> <p>Se dalle indagini approfondite risulta che la chiusura dell'azienda non è né prevista né già avvenuta, il servizio cantonale deve informare la cassa di disoccupazione che il blocco dei versamenti può essere revocato.</p> <p>Se la chiusura dell'azienda è effettivamente prevista o ha già avuto luogo, tale blocco rimane in vigore. Il servizio cantonale deve revocare la sua precedente decisione positiva di ILR a decorrere dalla data in cui è stata decisa la chiusura dell'azienda (revisione processuale o riconsiderazione). La restituzione dell'ILR può essere chiesta soltanto per il periodo successivo alla revoca della decisione positiva di ILR.</p> <p>Per poter presumere che vi sarà una chiusura dell'azienda bisogna disporre di indizi chiari, ad esempio verbali di sedute del consiglio di amministrazione o decisioni della direzione da cui risulta che è prevista una cessazione dell'attività. In virtù dell'articolo 36 capoverso 3 LADI il servizio cantonale può esigere tutti i documenti di cui ha bisogno per decidere.</p> <p>L'esecuzione di un'eventuale restituzione spetta, conformemente alla ripartizione delle competenze prevista dalla legge, alla cassa competente.</p>	<p>Ripreso da «Direttiva sulla pandemia» 2020/12</p>

N.marg.	Formulazione valida fino al 31.08.2020	Formulazione valida dal 01.09.2020	Spiegazione
B13	<p>Se il lavoratore aveva diritto all'ILR o all'IPI, occorre tener conto del fatto che questi ha acconsentito a una riduzione del 20 % del suo salario.</p> <p>Se la cassa cantonale preposta al versamento dell'II constatata che l'autorità cantonale ha rilasciato un'autorizzazione ILR/IPI, essa contatta la cassa scelta dall'impresa per il versamento delle ILR/IPI e verifica se tali indennità sono già state versate. Se le ILR/IPI sono già state versate, l'II non può più essere corrisposta. Se invece le ILR/IPI non sono ancora state versate, allora l'II non potrà superare l'80 % del credito salariale ordinario (DLA 1998 n. 12 pag. 58)</p> <p>Esempio</p> <p>Un lavoratore ha accettato l'introduzione del lavoro ridotto nell'impresa in cui lavora. La perdita di lavoro notificata e coperta dall'ILR è del 40 %. Poiché la perdita di lavoro è già stata indennizzata dall'ILR, l'II va applicata soltanto al rimanente 60 % a carico del datore di lavoro. Se tuttavia l'ILR non è ancora stata versata nel momento in cui si verifica la circostanza che fa sorgere il diritto all'II, quest'ultima comprende il salario a carico del datore di lavoro e la parte che avrebbe dovuto essere coperta dall'ILR. La parte corrispondente alla 13a è calcolata pro rata.</p>	<p>Se durante o immediatamente dopo la riscossione dell'ILR si verifica una circostanza che dà diritto all'II (dichiarazione di fallimento), si applicano le seguenti varianti di versamento dell'II per quanto riguarda gli ultimi quattro mesi precedenti tale circostanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se durante la fase di lavoro ridotto il datore di lavoro ha versato ai dipendenti il salario secondo quanto previsto (ossia almeno l'80%), questi ultimi non hanno diritto all'II in tale proporzione; • se durante la fase di lavoro ridotto il datore di lavoro non ha versato ai dipendenti il salario secondo quanto previsto, questi ultimi hanno diritto all'II nella misura del salario non corrisposto. È irrilevante se per questo periodo è già stata versata al datore di lavoro l'ILR. Purtroppo in questi casi bisogna prevedere l'esistenza di doppi versamenti, dato che i dipendenti non sono responsabili delle omissioni del datore di lavoro. Nella procedura di fallimento occorre inserire i versamenti II effettuati e le eventuali domande di restituzione pendenti concernenti l'ILR. <p>A tale riguardo attiriamo l'attenzione degli organi esecutivi sul loro obbligo di informazione secondo l'articolo 27 LPGA, in particolare riguardo alla procedura che i dipendenti devono seguire in caso di mancato pagamento del salario (Distinzione II/ID Prassi LADI II A2 segg., ecc.). Nel contesto attuale questo obbligo d'informazione è di importanza fondamentale per gli assicurati.</p>	<p>Sostituito dal capoverso 7 segg. Di «2.26 Distinzione tra ILR e II in caso di chiusura prevedibile o avvenuta di un'azienda» della Direttiva sulla pandemia 2020/12.</p>
B33	<p>La cassa deve far valere i suoi diritti, anche se le possibilità di recuperare il credito sono minime, per preservare i vantaggi legati al possesso di un certificato di carenza beni (prescrizione ventennale). La cassa non può rinunciare a far valere i propri diritti, a meno che il giudice che ha dichiarato il fallimento non abbia ordinato la sospensione della procedura di fallimento (art. 230 LEF), oppure che la cassa abbia ottenuto l'accordo in tal senso dalla SECO, ad esempio nel caso il datore di lavoro debba essere escusso all'estero (cfr. D10).</p>	<p>La cassa deve far valere i suoi diritti, anche se le possibilità di recuperare il credito sono minime, per preservare i vantaggi legati al possesso di un certificato di carenza beni (prescrizione ventennale). La cassa non può rinunciare a far valere i propri diritti, a meno che il giudice che ha dichiarato il fallimento non abbia ordinato la sospensione della procedura di fallimento (art. 230 LEF), oppure che la cassa abbia ottenuto l'accordo in tal senso dalla SECO, ad esempio nel caso il datore di lavoro debba essere escusso all'estero (cfr. D9).</p>	<p>Nessuna modifica materiale, solo correzione del rimando sbagliato.</p>

N.marg.	Formulazione valida fino al 31.08.2020	Formulazione valida dal 01.09.2020	Spiegazione
B34	<p>Per gli atti esecutivi abituali non è necessario il consenso preventivo della SECO.</p> <p>Se l'II è erogata ai sensi dell'art. 51 cpv.1, lett. b, LADI (cfr. B2), l'inoltro della domanda di fallimento ed il versamento dell'anticipo spese necessario alla prosecuzione della procedura di fallimento spetta alla cassa. La domanda di fallimento deve intervenire entro 15 mesi dalla notifica del precetto esecutivo (art. 166 cpv. 2 LEF).</p> <p>Da ultimo, la cassa può proporre procedimenti atti a generare spese per il creditore solo con il consenso della SECO. Si tratta per lo più di procedure di diritto civile, quali le richieste di sequestro o le azioni di responsabilità.</p>	<p>[...]</p> <p><i>Invariato</i></p>	<p>In una procedura di fallimento la CAD può valutare di caso in caso se il rapporto costi/utilità è ragionevole e dunque se ha senso anticipare le spese.</p>
B36	<p>Per soddisfare l'obbligo di ridurre il danno, l'assicurato deve adoperarsi già durante il rapporto di lavoro per recuperare i salari non versati (richiamo scritto, precetto esecutivo, ecc.) L'assicurato non deve necessariamente inoltrare un precetto esecutivo oppure un'azione nei confronti del datore di lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e riconoscibile per il datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale (DTF C 367/01 del 12.4.2002).</p>	<p>Per soddisfare l'obbligo di ridurre il danno, l'assicurato deve adoperarsi già durante il rapporto di lavoro per recuperare i salari non versati. L'assicurato non deve necessariamente inoltrare un precetto esecutivo oppure un'azione nei confronti del datore di lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e riconoscibile per il datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale (DTF C 367/01 del 12.4.2002).</p>	<p>Per quanto riguarda l'obbligo di ridurre il danno, nell'II a fronte di un rapporto di lavoro in essere è sufficiente un sollecito verbale al datore di lavoro per le pretese salariali.</p>
D1	<p>La procedura d'esecuzione è illustrata in modo esaustivo sul sito dell'Ufficio federale di giustizia:</p> <p>https://www.e-service.admin.ch/eschkg/cms/content/betriebung/allgemein_it.</p> <p>Schema interattivo e spiegazioni:</p> <p>https://www.e-service.admin.ch/eschkg/cms/content/documents/Schema_SchKG_it.pdf.</p>	<p>La procedura d'esecuzione è illustrata in modo esaustivo sul sito dell'Ufficio federale di giustizia:</p> <p>https://bs-lite.fenceit.ch</p>	<p>Link aggiornato, è superfluo indicare i siti subordinati.</p>
D2	<p>Tramite lo stesso link è possibile visualizzare una rubrica che permette d'individuare l'Ufficio esecuzioni competente (https://www.e-service.admin.ch/eschkg/app/wizard/navigate.do) e di compilare on line il modulo per la domanda d'esecuzione (https://www.e-service.admin.ch/eschkg/cms/navigation/Betriebung/99_index_html_it).</p> <p>Il modulo può essere inviato anche per e-mail (piattaforma protetta).</p>	<p>Tramite lo stesso link è possibile visualizzare una rubrica che permette d'individuare l'Ufficio esecuzioni competente.</p> <p>Il modulo può essere compilato online qui:</p> <p>https://www.easygov.swiss/easygov/#/it/esecuzione</p> <p>Il modulo può essere inviato anche per e-mail (piattaforma protetta).</p>	<p>L'inoltro online delle pratiche di esecuzione è stato spostato, ecco perché nel D2 figura un link diverso rispetto a D1.</p>

6 Prassi LADI RCCI

N.marg.	Formulazione valida fino al 31.08.2020	Formulazione valida dal 01.09.2020	Spiegazione
A2a		<p>Per tutta la durata della presente direttiva le casse di disoccupazione non fanno valere crediti nei confronti di debitori all'estero alla luce dell'attuale situazione del coronavirus.</p> <p>Se l'importo in questione ammonta a più di 20 000 franchi la relativa documentazione deve essere inoltrata alla SECO, che decide se far valere il credito o no.</p>	<p>Le CAD sono esonerate dall'obbligo di far valere i crediti nei confronti di debitori all'estero perché le possibilità di riuscirvi sono tenui in rapporto all'energia dispiegata.</p> <p>Questa misura riguarda tutte le restituzioni e non solo quelle di cui agli articoli 29 e 54 LADI.</p>
A24a, A24b, B18, D10 – D11e		<i>Aboliti per tutta la durata della presente direttiva</i>	Vedi spiegazione per A2a

Cordiali saluti

Segreteria di Stato dell'economia




Oliver Schärli

Capo del settore Mercato del lavoro /
Assicurazione contro la disoccupazione



Damien Yerly

Capo del settore Mercato e integrazione



Jean-Christophe Lanzeray

Capo Servizio Revisione



Daniela Riva

Capo Servizio Giuridico

La presente direttiva

- è disponibile in lingua francese e tedesca
- è pubblicata in TCNet e in www.lavoro.swiss